

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'APPALTO DELLA GESTIONE BIBLIOTECA  
COMUNALE PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2020 – 30 SETTEMBRE 2023. CIG**

**8344438014**

Rep. n. \_\_\_\_\_

L'anno duemilaventi il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Pontassieve, davanti a me, Dott. **Ferdinando Ferrini**, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dall'articolo 97, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, sono comparsi:

- il comune di Pontassieve, (in seguito per brevità indicata come "Amministrazione"), con sede legale a Pontassieve, codice fiscale e part.ita IVA n. 01011320486/00492810486, rappresentato da Dott.ssa **Tiziana Valecchi** nata a Firenze il 12.06.1954 domiciliata presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Funzionario Responsabile Settore 3 Cultura Giovani e Sviluppo Educativo del **Comune di Pontassieve**, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con determinazione del Responsabile del Settore 3 n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

- Ditta/Cooperativa di seguito indicata come "Ditta", rappresentata da, nato/a domiciliato per la carica presso la sede legale della che interviene, nella sua qualità di legale rappresentante della con sede legale – Codice Fiscale e partita IVA n° – iscritta alla C.C.I.A.A. con il n. del, come risulta dall'apposita visura camerale conservata agli atti dall'Amministrazione.

Io, Segretario Rogante, sono certo dell'identità personale e capacità giuridica dei componenti, i quali, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni.

**PREMESSO**

- Che con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore 3 del Comune di Pontassieve n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs 50/206 e dell'allegato IX, da aggiudicare con il criterio dell'offer-

ta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'Art.95 comma 3 a) per l'appalto della gestione Biblioteca Comunale per il periodo 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2023;

- che con la suddetta determinazione sono stati approvati: il bando, il Capitolato tecnico prestazionale con i relativi allegati, il disciplinare, lo schema di contratto e la restante documentazione a formarne parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento della procedura suddetta;

- che la procedura di gara è svolta dal CUA (Centro Unico Appalti) dell'Unione di Comuni Valdarno Valdisieve in modalità telematica utilizzando il portale della Regione Toscana S.T.A.R.T.;

- che in data \_\_\_\_\_ è stata pubblicata la relativa procedura di gara, fissando la scadenza in data \_\_\_\_\_;

- che con determinazione del Responsabile del Settore 3 n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati i Verbali delle operazioni relative alla suddetta gara;

- che con determinazione del Responsabile del Settore 3 del Comune di Pontassieve n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati i verbali del seggio di gara e della commissione di gara, predisposti dal CUA , parti integranti e sostanziali del citato atto, è stata individuata come aggiudicataria la \_\_\_\_\_ con sede legale \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ e P.I. \_\_\_\_\_ ed è stato assunto il relativo impegno di spesa, pari all'importo complessivo di Euro \_\_\_\_\_ oltre IVA Euro \_\_\_\_\_ (IVA inclusa);

- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è proceduto al riconoscimento dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e alla conferma dell'impegno della spesa assunto con la citata determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- che il presente contratto è finalizzato all'affidamento della gestione della Biblioteca Comunale per il periodo 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2023, da realizzare secondo quanto previsto nel capitolato di appalto, nei relativi allegati e nel progetto presentato dall'appaltatore, depositati agli atti dell'Amministrazione;

– \_\_\_\_\_ che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convergono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 OGGETTO**

L'Amministrazione, nella persona della Dott.ssa **Tiziana Valecchi** affida alla \_\_\_\_\_, che nella persona di \_\_\_\_\_ accetta e si obbliga ad effettuare, l'appalto per la gestione dei servizi della biblioteca comunale e dell'archivio storico del Comune di Pontassieve per il periodo 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2023.

L'appaltatore s'impegna a rendere le prestazioni tramite un'organizzazione e strutturazione dell'azienda idonea al raggiungimento dell'esatta prestazione.

L'appaltatore svolge l'attività con autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore.

### **Art. 2 DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Contratto avrà durata di 3 (tre) anni con decorrenza dal 1 ottobre 2020 fino al 30 settembre 2023. Nell'ambito del suddetto appalto il servizio dovrà essere erogato secondo il calendario stabilito dall'Amministrazione comunale e conformemente a quanto previsto nel capitolato descrittivo prestazionale (di seguito: capitolato). L'appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto dell'appalto nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto, nel capitolato con i relativi allegati e nell'offerta tecnica proposta in sede di gara, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, posti agli atti d'ufficio omettendosene l'allegazione.

Il servizio dovrà essere avviato inderogabilmente il 1 ottobre 2020.

### **ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO**

Il valore economico complessivo dell'appalto, per il periodo dal 1 ottobre 2020 fino al 30 settembre 2023 è stimato in € 399.138,85, esente IVA.

### **ART. 4 - MODALITA' DI ATTIVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'APPALTO**

I servizi previsti nel presente appalto devono essere eseguiti secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel capitolato e nei suoi allegati, in particolare si richiamano

integralmente gli articoli 7, 8, 9 e 10 del capitolato; nonché quanto previsto in merito dall'offerta tecnica presentata in gara dall'appaltatore e dal presente atto.

L'appaltatore dichiara il possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per il tipo di attività richiamata nel capitolato nonché dei nulla-osta rilasciati dalle autorità preposte dalla Legge secondo le vigenti normative. Si impegna altresì osservare tutta la normativa presente e futura derivante dalle Leggi e Decreti che qui si intende comunque richiamata.

L'appaltatore, prima della sottoscrizione del presente atto, ha depositato presso gli archivi dell'appaltante:

- l'elenco nominativo del personale suddiviso per qualifica con indicazione degli orari di lavoro secondo il progetto gestionale presentato in sede di gara;
- tutta la documentazione prevista negli atti di gara.

#### **ART. 5 – LOCALI**

L'appaltante concede all'appaltatore, per la durata del presente appalto, l'utilizzo dell'edificio, cui alla planimetria allegata al capitolato e dei beni ivi contenuti. Per tutta la durata dell'appalto, l'appaltatore si impegna a usare i locali, gli impianti, le attrezzature, gli arredi e quant'altro presente negli edifici con la massima cura e diligenza, nonché a mantenere e riconsegnare i beni stessi, al momento della cessazione dell'appalto, in perfetto stato di conservazione, salvo il deperimento per usura dovuto al normale uso dei beni.

Allo scadere dell'appalto, l'appaltatore dovrà riconsegnare all'appaltante la struttura, con tutte le dotazioni iniziali in perfetto stato di pulizia, funzionamento e manutenzione, fatte salve quelle che per gli effetti dell'usura sono state necessariamente sostituite. In tal caso le nuove dotazioni devono essere almeno uguali in numero, valore e qualità rispetto a quelle presenti nell'inventario iniziale allegato al relativo verbale di sopralluogo. Verrà redatto un verbale di riconsegna al quale dovrà essere allegato anche il dettaglio degli interventi manutentivi ordinari effettuati dall'appaltatore nel corso dell'appalto.

In sede di riconsegna dei locali e delle attrezzature, qualora si rilevassero danni a strutture, impianti, macchine, attrezzature ed arredi o ammanchi di materiale/attrezzature, questi verranno contestati all'appaltatore e, successivamente, stimati

ed addebitati interamente allo stesso, eventualmente anche rivalendosi sulla cauzione prestata di cui al successivo Articolo 17. In caso di ammanco di materiale/attrezzature, salvo quanto precedentemente disposto, l'appaltatore potrà in alternativa provvedere al reintegro dello stesso entro 15 giorni dalla data di costatazione dell'ammanco.

#### **ART. 6 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

Si richiama integralmente quanto previsto dall'Art. 16 commi 2 e 3 del capitolato. L'appaltatore si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/06/1990, n. 146 e successive modificazioni "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge. Al verificarsi delle evenienze di cui sopra, o di altre situazioni che possano avere ripercussioni sul servizio, potranno essere concordate con l'amministrazione comunale, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative. Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né diritti a risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

#### **ART. 7 - RESPONSABILE COORDINATORE DELL' APPALTATORE E DIRETTORE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO PER L'APPALTANTE**

Per l'esecuzione del presente contratto di appalto l'appaltatore e l'appaltante individuano ciascuno al proprio interno dell'organico, una figura responsabile con i compiti di seguito dettagliati. All'uopo si individua:

- Il /la sig./sig.ra \_\_\_\_\_ quale Responsabile coordinatore dell'appaltatore, da ora in poi indicato come Responsabile dell' appaltatore;
- la sig.ra Lucia Bisanzi quale Direttore all'esecuzione dell'appalto per l'appaltante, da ora in poi indicato come Direttore all'esecuzione.

Il Responsabile dell'appaltatore è deputato a sovrintendere al servizio appaltato nella sua interezza e a mantenere i rapporti con il Direttore all'esecuzione. Il Responsabile dell'appaltatore deve mantenere un frequente contatto con gli uffici del Comune preposti al controllo dell'andamento del servizio e con il Direttore all'esecuzione e dovrà essere sempre reperibile. Allo stesso andranno dirette le comunicazioni dell'appaltante e le eventuali contestazioni di inadempienza, che si intendono in tal modo co-

me presentate direttamente all'appaltatore. In caso di assenza del Responsabile dell'appaltatore (ferie, malattie, cessazione del rapporto), l'appaltatore deve, anche temporaneamente fino alla data del suo rientro, provvedere alla sua sostituzione con altra figura dotata delle medesime caratteristiche professionali. Al Direttore all'esecuzione è demandato il compito di informare l'appaltatore in merito a sospensioni del servizio per qualsiasi motivo (vacanze, festività, scioperi o altro) non appena ne ha conoscenza. Al Direttore all'esecuzione è altresì demandata la verifica di regolare esecuzione e conformità delle prestazioni svolte di cui al successivo art. 9.

#### **ART. 9 CONTROLLI**

Si richiama integralmente il contenuto dell'articolo 14 del capitolato. In particolare, è facoltà dell'appaltante effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'appaltatore alle prescrizioni contrattuali. In particolare, il Committente svolge un costante e articolato monitoraggio, rilevazione e valutazione del rispetto di tutte le clausole contenute nel contratto. Ai fini della qualità dei servizi affidati il monitoraggio si esplica mediante l'elaborazione periodica di dati statistici; la rilevazione degli indici di soddisfazione degli utenti; la verifica del coordinamento costante della ditta con le attività dell'Amministrazione. Gli uffici della stazione appaltante provvederanno a comunicare all'appaltatore il nominativo delle persone autorizzate a effettuare i controlli. Qualora le verifiche, svolte in corso di esecuzione evidenzino carenze che, a giudizio dell'appaltante, siano rimediabili senza pregiudizio alcuno per il servizio, l'appaltatore verrà informato per iscritto delle modifiche e degli interventi da eseguire che andranno immediatamente resi operativi. Qualora le carenze fossero gravi ed irrimediabili in quanto incidenti sul servizio in modo pregiudizievole, l'appaltante si riserva la facoltà di applicare le penali previste nel presente contratto e/o di risolvere il contratto. L'appaltatore è tenuto a prestare al personale incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo altresì tutti i chiarimenti necessari e la eventuale relativa documentazione richiesta. Almeno una volta l'anno il Direttore all'esecuzione, eventualmente supportato da tecnici qualificati, dovrà verificare lo stato dei locali, delle attrezzature e del patrimonio, nonché ogni altro elemento ritenuto utile per verificare il buon andamento del servizio. Nel caso in cui il Responsabile

all'esecuzione individuando carenze o inadeguatezza nelle modalità di erogazione del servizio, lo stesso potrà proporre al Dirigente Responsabile del contratto l'applicazione delle penali di cui al successivo art.13.

#### **ART. 10 - FATTURAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E PAGAMENTI**

Con il valore dell'importo offerto in gara dall'appaltatore si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni, le spese, qualsiasi altro onere espresso e non, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi e necessario alla perfetta esecuzione dell'appalto. L'appaltatore emetterà a carico del Comune di Pontassieve la fattura elettronica per il servizio di gestione dei servizi comunali oggetto del presente appalto. Il corrispettivo sarà erogato mensilmente dietro presentazione di fattura elettronica corredata dal dettaglio dei costi sostenuti nel periodo oggetto di fatturazione. Tempistiche diverse di erogazione del corrispettivo potranno essere concordate su istanza dell'appaltatore. Alla fine di ogni anno dovrà altresì essere presentata una relazione da cui risulta il regolare e positivo svolgimento del servizio. Le fatture con l'indicazione del CIG dell'appalto (n.8344438014), dovranno essere intestate a *Comune di Pontassieve – via Tanzini 30 – 50065 Pontassieve – P.IVA e Codice Fiscale 01011320486/00492810486 e trasmesse al Settore 3 Cultura Giovani e Sviluppo Educativo.*

#### **ART. 11 – VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Al Responsabile all'esecuzione, in collaborazione con gli uffici competenti dell'appaltante, è demandata la verifica di conformità delle fatture presentate. Nel caso in cui quanto indicato in fattura non sia coerente con i dati in possesso degli uffici competenti, il Direttore all'esecuzione provvederà a richiedere, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla presentazione della fattura in esame, chiarimenti all'appaltatore tramite: fax, lettera, e-mail, PEC, il quale è tenuto a fornire nei 15 (quindici) giorni successivi, tramite gli stessi strumenti tutta la documentazione a chiarimento delle incoerenze riscontrate. Nel caso in cui il chiarimento presentato non sia sufficiente a spiegare la non conformità l'appaltante si riserva l'applicazione di una penale nei termini e con le modalità previste al successivo art. 13.

#### **ART. 12 - PAGAMENTI**

I pagamenti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 192/2012 entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle fatture elettroniche redatte secondo le norme in vigore e dopo l'accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore all'esecuzione, i controlli previsti dalla vigente normativa, tra cui la regolarità di versamento verso la Agenzia delle Entrate, e la verifica delle eventuali penali da applicare ai sensi del successivo Articolo 13 . Non sono dovuti interessi moratori nel caso venga disconosciuta la regolarità delle fatture, anche in virtù di contestazioni in atto ovvero di irregolarità riscontrate nei documenti di cui al successivo comma. Dal pagamento dell'importo delle singole fatture sarà detratto l'importo delle eventuali penali applicate per inadempienza a carico dell'appaltatore e quant'altro eventualmente dallo stesso dovuto. Per tali importi l'appaltatore è tenuto a emettere specifica nota di credito in riduzione sull'importo della fattura sulla quale sono applicate le suddette detrazioni. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'appaltante procederà ad acquisire, ai sensi dell'Art. 6 del D.P.R. 207/2010 il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'appaltatore, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà acquisito d'ufficio al ricevimento della fattura. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'appaltante segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell'art. 4 del DPR 207 del 2010, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa all'appaltatore, l'appaltante tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In tal caso il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore l'appaltante tramite il responsabile del procedi-



mento applica quanto previsto all'art. 5 del DPR 20 del /2010. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione delle verifiche previste dalla vigente normativa. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte dell'appaltante potrà essere sospesa l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della L. 136 del 2010. A tal fine l'appaltatore dichiara:

- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i seguenti:

1) \_\_\_\_\_

- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:

1) \_\_\_\_\_

L'appaltatore è tenuto a comunicare all'appaltante eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: n. 8344438014.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'appaltatore da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato presso \_\_\_\_\_ con codice IBAN \_\_\_\_\_, o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'appaltante provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. L'appaltante, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'appaltatore fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

#### **ART. 13 - PENALI**

In caso di inadempimenti o ritardi tali da non comportare la risoluzione del contratto, l'Appaltante, nella figura del Direttore dell'Esecuzione, intimerà in forma scritta al Referente Contrattuale, l'adempimento della prestazione ove possibile, dando contestualmente un termine per il ripristino del servizio. Nel caso di inottemperanza e/o impossibilità dell'adempimento entro il termine prescritto, verranno applicate, fatto salvo il rispetto dell'art. 145, comma 7 del D.P.R. 207/2010, le penali, come di seguito determinate, comunicando al Referente Contrattuale l'adozione del relativo provvedimento.

Le penali per i ritardi saranno comminate, in misura giornaliera, in un importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare contrattuale nei casi, esemplificativi e non esaustivi, di seguito riportati:

- a) per ogni violazione degli orari di apertura e di chiusura delle sedi rispetto agli orari comunicati e/o interruzione ingiustificata del servizio;
- b) per l'impiego, in ciascuna giornata di servizio, di personale inferiore, per numero o qualificazione professionale, rispetto a quanto previsto nell'offerta tecnica e nel contratto;
- c) per ogni mancanza concernente uso dei locali, impianti, attrezzature in violazione delle disposizioni dettate dall'Appaltante.

Ciascuna violazione degli obblighi di cui all'*Art. 11 Sicurezza del personale dipendente dall'Aggiudicatario* comporta la comminazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro.

L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario che è tenuto, in ogni caso, ad eliminare ove possibile gli inconvenienti riscontrati ed a risarcire eventuali danni a cose e/o persone.

L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione scritta dell'infrazione commessa tramite lettera, fax, posta certificata e l'assegnazione di un termine di dieci giorni lavorativi per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.

L'appaltante procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata, in questo ultimo caso l'appaltatore dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione. L'appaltante, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

L'appaltante inoltre, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l'entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l'inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l'Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all'utenza.

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, di cui all'articolo 22, l'Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell'affidamento, incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

#### **ART. 14 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Non è ammesso il subappalto.

È vietata la cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale

o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato su-  
bentrante nel contratto in essere con il Comune.

Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni, fusioni o scissioni d'impresa si appli-  
ca quanto previsto dall'art. 106 c.2 lett.d) n.2 del D.Lgs. 50 del 2016. Inoltre, qualora  
si faccia ricorso all' Avvalimento, trova applicazione quanto previsto dall'art. 89 del  
Codice.

#### **ART. 15 - CESSIONE DEL CREDITO**

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs.50 del 2016 e  
dalla L. 52 del 1991.

L'appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche  
in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessiona-  
rio, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante  
bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle  
operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo di gara CIG: n.  
8344438014.

L'appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al  
cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da  
questo comunicati.

La notifica al appaltante dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite  
posta raccomandata o tramite posta elettronica certificata.

#### **ART. 16 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL' APPALTATORE**

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le attività oggetto dell'appalto con la migliore dili-  
genza e attenzione. In particolare si richiama integralmente il contenuto degli articoli  
7, 8, 9, 10,11,12 e 15 del capitolato. L'appaltatore è assoggettato a tutti gli obblighi  
verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti  
in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri rela-  
tivi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed  
antifortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.  
81 del 2008 e ss.mm.ii. L'appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri  
dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e  
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della catego-

ria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il Dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l'appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni. L'appaltatore, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'appaltante che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'appaltatore restandone sollevato l'appaltante. L'appaltatore è altresì l'unico responsabile nei confronti dei fornitori, per gli impegni finanziari assunti al fine di assicurare il servizio oggetto del presente contratto.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 20.

#### **ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'appaltatore ha costituito cauzione definitiva mediante polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_, conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50 del 2016, con la quale si costituisce fideiussore a favore dell'appaltante nell'interesse dell'appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro \_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_. La garanzia suddetta risulta ridotta del 50% ai sensi dell'Art.93, del D. Lgs. 50 del 2016. (se del caso)

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale verrà progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50 del 2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato a seguito di regolare verifica del buon esito dello svolgimento del contratto dopo la sua scadenza. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore incorre nella perdita del deposito cauzionario. L'atto suddetto presentato in originale è conservato presso gli uffici del appaltante. La fidejussione riporta il periodo di validità dell'appalto cui la garanzia si riferisce e deve altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con l'appaltatore fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'appaltante. La mancata costituzione di suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'appaltante ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'appaltante. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

#### **ART. 18 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI**

L'appaltatore è responsabile verso terzi per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre le eventuali franchigie ed i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'appaltante ed i funzionari della stessa preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite con terzi. L'appaltatore è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme nella materia propria del servizio oggetto del presente contratto.

#### **ART. 19 – COPERTURE ASSICURATIVE**

A fronte delle responsabilità sopra evidenziate l'appaltatore ha consegnato prima della stipula del presente contratto ovvero prima dell'inizio del servizio, qualora esso sia

avvenuto anticipatamente alla stipula del contratto, polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sottoscritte con la compagnia di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) relative alla copertura per danni arrecati agli utenti del servizio, al personale impiegato, a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale e le/i bambine/i utenti del servizio nonché le famiglie e gli accompagnatori) o cose di terzi in conseguenza di un evento verificatosi in relazione alle attività svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Ha inoltre consegnato copia della polizza incendio rischio locativo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ stipulata con \_\_\_\_\_ e polizza infortuni n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ stipulata con \_\_\_\_\_. Tutte le suddette polizze dovranno avere i massimali indicati all'art.17 del capitolato, che qui si intende integralmente riportato, e prevedere le coperture e le garanzie ivi specificate.

Per l'intera vigenza contrattuale l'appaltatore è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza della copertura assicurativa entro i termini sopra individuati, l'appaltante procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento, a titolo di penale, della cauzione definitiva rilasciata. Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni coperti o non coperti dalla polizza assicurativa sopra indicata e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla stessa.

Agli effetti assicurativi, l'appaltatore, non appena venuto a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

#### **ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 101 del 2018, il Comune di Pontassieve è responsabile del trattamento dei dati raccolti con le iscrizioni ed utilizzati per la redazione della graduatoria. I suddetti dati saranno comuni-

cati all'appaltatore che il comune di Pontassieve, in qualità di Titolare, nomina Responsabile esterno del trattamento in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata alla scadenza dell'appalto. L'appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme vigenti, come indicato nell'articolo 25 del capitolato.

#### **ART. 21 RECESSO CONTRATTUALE**

L'appaltante si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione all'appaltatore con un preavviso di almeno 45 giorni.

In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. E' fatto divieto all'appaltatore di recedere dal contratto.

#### **Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione si riserva di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni, nei seguenti casi:

- nei casi di cui all'Art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
- per abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- per contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative ai servizi;
- per comportamento ripetutamente scorretto dell'appaltatore nei confronti degli utenti;
- per violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;



- per impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione;
- per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e documenti, previsti dalle norme legislative e regolamentari, che disciplinano la materia;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale;
- si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- utilizzi personale privo dei requisiti prescritti;
- sostituisca ripetutamente e senza motivazione il personale;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termine dell'art. 1453 C.C.;
- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali comminate nel corso dello svolgimento dell'appalto superi il 10% del valore complessivo dell'importo contrattuale;
- nel caso di mancata dimostrazione della permanenza della copertura assicurativa entro i termini individuati dall'amministrazione si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva, a titolo di penale, e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo senza continuità aziendale, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore, o che lo stesso prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell'appaltatore.

Nei casi previsti dal presente articolo ed in ogni caso in cui si verificano gravi e persistenti inadempimenti nella gestione del servizio, si procederà con diffida ad adempiere entro un termine non superiore a dieci giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto, si procederà ad introitare il deposito cauzionale e l'appaltatore sarà tenuto al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione ha facoltà di affidare il servizio al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria, imputando all'impresa inadempiente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 23 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.:

- nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nel caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti corrente bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, come previsto all'Art. 9 bis della L. 136 del 2008 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto, con le modalità di cui all'art. 108 del D.lgs. 50 del 2016, nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore del contratto negativo per due volte consecutive ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207 del 2010.

Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, sono addebitati eventuali nuovi o maggiori oneri per i nuovi contratti all'appaltatore, che perderà ogni diritto di indennizzo per spese sostenute o mancato guadagno, rimanendo salvo il diritto del committente al risarcimento di eventuali danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per questo l'appaltatore o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna.

La risoluzione è preceduta da formale contestazione del fatto, intimata ai sensi di legge (raccomandata AR o PEC).

È riconosciuta all'appaltatore un termine per controdedurre alle osservazioni, che non potrà essere inferiore a cinque giorni e superiore a quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione del fatto.

A seguito della risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare il servizio all'impresa concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il diritto al risarcimento, per la Stazione appaltante, di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

Nei casi suddetti l'Ente sarà tenuto a corrispondere all'impresa soltanto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti alla risoluzione stessa.

#### **Art. 24 SPESE CONTRATTUALI**

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA e, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne le spese di registro.

L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'appaltante relativamente all'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto e a carico dell'appaltatore per quanto riguarda il canone di appalto, mentre le spese di registrazione sono comunque a carico dell'appaltatore.

Le spese tutte del presente contratto, consequenziali ed accessorie, nessuna esclusa, sono a carico della ditta che se le assume. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 22 del D.Lgs. 460 del 1997 e gode dei benefici di cui al numero 9 delle norme speciali in appendice alla Tabella "D" della L. 604 del 1962.

Si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R.131 del 1986, in quanto trattasi di operazione soggetta ad I.V.A.

#### **Art. 25 TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL' APPALTATORE**

Il Comune, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti

comunali in materia. Per l'informativa generale sul trattamento dei dati da parte del comune di Pontassieve: <http://www.comune.pontassieve.fi.it> sezione privacy.

#### **Art. 26 CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Per le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso che dovessero insorgere tra le parti è escluso il ricorso ad arbitrato ai sensi dell'art. 3, comma 19, della L. 244 del 2007.

Per le controversie in materia di rapporto di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di procedura civile.

#### **ART. 27 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove le A.A.C.C. siano attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

#### **ART. 28 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, Il comma, del codice civile, il \_\_\_\_\_ dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Remunerazione dell'appalto), 10 (Fatturazione, verifica di conformità e pagamento), 13 (Penali), 16 (Obblighi e responsabilità dell' appaltatore), 18 (Responsabilità e risarcimento dei danni), 19 (Coperture assicurative).

#### **Art. 29 RINVIO**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si richiamano tutte le disposizioni vigenti in materia di "gestione di servizi educativi per la prima infanzia e ludoteche" comprese quelle che eventualmente dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione del presente contratto. Si applicano inoltre le norme del Codice Civile.

#### **ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente contratto è soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici.

Le norme del Decreto suddetto trovano applicazione in particolare quelle esplicitamente richiamate dal bando e dagli atti di gara.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente atto, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto compatibili con la natura dell'atto.

Io Segretario Generale - Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, formato e stipulato con modalità elettronica, redatto da persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, su numero \_\_\_\_\_ pagine intere a video e numero \_\_\_\_\_ righe della venticinquesima pagina, l'ho reso pubblico mediante lettura a video fattane alle parti, le quali a mia richiesta, lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, ed a conferma, lo sottoscrivono insieme a me ed alla mia presenza e vista, con modalità di firma elettronica ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 802 del 2005 e ss.mm.ii. Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Io Segretario Generale attesto che l'imposta di bollo, ai sensi dell'Art. 1 comma 1 bis e comma 1 bis – 1, D.P.R. 642/72 mediante registrazione telematica dell'atto presso la competente Agenzia delle Entrate di Firenze, non verrà assolta in quanto, la .....è .....ai sensi dell'Art.17 del D. Lgs. n.460/1997.(se del caso)

Per il Comune di Pontassieve

Il Responsabile del Settore 3 Cultura Giovani e Sviluppo Educativo

Dott.<sup>ssa</sup> Tiziana Valecchi

(firma elettronica)

Per l'appaltatore

Il \_\_\_\_\_

(firma elettronica)

L'Ufficiale Rogante

Il Segretario Generale

Dott. Ferdinando Ferrini